

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler  
Dr. Stefan Sandrini  
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner  
Dr. Alfredo Molinari  
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner  
Rag. Stefano Seppi  
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte  
Dr. Iwan Gasser

## Circolare

|                |   |
|----------------|---|
| <b>numero:</b> | 64i                                     |
| <b>del:</b>    | 2016-08-05                              |
| <b>autore:</b> | Dr. Peter Winkler<br>Rag. Stefano Seppi |

A tutti i ns. clienti

### Termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali di agosto: proroga al 22/08

Il pagamento delle imposte e gli altri adempimenti fiscali<sup>1</sup> in scadenza nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto, sono posticipati al 20 agosto senza applicazione di alcuna sanzione od interesse<sup>2</sup>. Tale posticipo riguarda esclusivamente i pagamenti da effettuarsi con modello F24, mentre non vale per i pagamenti da effettuarsi con modello F23 (ad es. imposte di registro, di bollo, imposta catastale).

Poiché quest'anno il giorno 20 agosto cade di sabato, le scadenze sono posticipate a **lunedì 22 agosto**.

#### 1 Versamenti a mezzo F24 interessati dalla proroga

Possono essere posticipati a lunedì 22 agosto 2016 senza maggiorazioni, tra gli altri, i seguenti versamenti che scadono tra il 1° ed il 20 agosto:

- IVA mensile di luglio ovvero del 2° Trimestre 2016;
- ritenute fiscali operate in luglio (ad es. su onorari, provvigioni, stipendi, altri compensi) e pertanto da versare in agosto;
- pagamenti o compensazioni dei sostituti di imposta per lavoratori dipendenti ed autonomi, per ritenute operate in luglio;
- contributi INPS per impiegati, lavoratori autonomi, artigiani e commercianti<sup>3</sup>;
- terza rata del contributo INAIL pagato a rate<sup>4</sup>;
- pagamenti a saldo ed in acconto (compreso il diritto camerale per l'iscrizione in CCIAA) sia per le persone fisiche che per i soggetti passivi diversi dalle persone fisiche (Snc, Sas, Srl, Spa, ecc.) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, anche in presenza di cause di esclusione o di inapplicabilità<sup>5</sup>, da effettuare con la maggiorazione dello 0,40%<sup>6</sup> (la proroga non vale per i contribuenti con ricavi superiori a € 5.164.569); ciò vale anche per le persone fisiche che partecipano alle suddette società, per i contribuenti minimi<sup>7</sup> e per i contribuenti che applicano il regime forfettario<sup>8</sup>;

1 Ex artt. 17 e 20, comma 4, del D.L. 241/1997

2 Art. 3 quater del D.L. 16/2012, convertito in legge n. 44 del 26/04/2012, pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana n. 99 del 28/04/2012

3 Comunicazione dell'INPS n. 12052 del 18.07.2012

4 Comunicazione dell'INAIL del 18.07.2012

5 Circolare Agenzia delle Entrate n. 14 del 06.07.2007 paragrafo 4

6 DPCM 15.06.2016 pubblicato nella G.U. n. 139 del 16.06.2016

7 Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011

8 Art. 1, c. da 54 a 89, L. 190/14

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: [info@winkler-sandrini.it](mailto:info@winkler-sandrini.it), certificata E-Mail PEC: [winkler-sandrini@legalmail.it](mailto:winkler-sandrini@legalmail.it)

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

- pagamenti rateali di IRPEF, IRES, IRAP e IVA;
- tasse sui consumi (accise) relative a prodotti energetici, e acconto per l'energia elettrica<sup>9</sup>;
- versamenti Enasarco relativi al 2° trimestre.

## 2 Versamenti NON interessati dalla proroga

I seguenti versamenti non possono essere posticipati:

- la prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'8% dovuta per l'affrancamento delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti all'1.1.2016, al di fuori dell'ambito d'impresa, la cui scadenza era il 30.6.2016;
- imposte doganali anche se vi è la possibilità di versarle con modello "F24";
- tutti i pagamenti di imposte e contributi che non possono essere effettuati con modello "F24", bensì devono essere eseguiti con bollettino postale ovvero modello "F23" (ad es. imposta di registro, accise sul metano, imposte sulle assicurazioni);
- i pagamenti mensili IRAP degli Enti Pubblici che scadono il 16.08;
- i pagamenti delle ritenute alla fonte degli Enti Pubblici da pagare con modello F24 EP;
- tutti i restanti beni soggetti alle accise (bevande alcoliche, alcool etilico, derivati del petrolio).

## 3 Ravvedimenti operosi

La proroga dei versamenti al 22/08 riguarda anche l'istituto del ravvedimento operoso.

### 3.1 Ravvedimenti relativi ai versamenti da UNICO/16 e IRAP/16 in scadenza il 22/8

Particolare attenzione va fatta in riferimento ai ravvedimenti operosi per i contribuenti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore, per il quali il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO/16 e IRAP/16 scadevano il 06/7, con possibilità di eseguire il versamento con maggiorazione dello 0,4% entro il "termine lungo" del 22/8.

L'Agenzia delle Entrate ritiene<sup>10</sup> che poiché la maggiorazione dello 0,4% viene versata insieme all'imposta, senza distinzione di codice tributo, essa si configura come parte della stessa. Pertanto se è dovuta un'imposta maggiore rispetto a quella calcolata e versata entro il "termine lungo" del 22/8, tale versamento è da considerarsi tardivo ma insufficiente e la sanzione deve essere calcolata sulla differenza tra quanto versato e quanto dovuto (imposta più maggiorazione). Il termine per in ravvedimento operoso decorre dalla data del 22/8.

Se invece il contribuente entro il 22/8 non effettua alcun versamento, secondo l'Agenzia delle Entrate<sup>11</sup> è come se non avesse mai optato per il pagamento entro il "termine lungo", ovvero per il pagamento con maggiorazione dello 0,4%. Il tal caso ai fini del ravvedimento bisogna considerare il termine ordinario, che in considerazione della proroga è il 6 luglio 2016.

## 4 Avvisi dell'Agenzia delle Entrate – termine al 30/09

Con un comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate<sup>12</sup> ha concesso tempo fino al 30 settembre 2016 per rispondere alle richieste di documentazione inviate per il modello UNICO/14 – redditi 2013. Normalmente il termine per rispondere è di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Nello stesso comunicato l'Agenzia delle Entrate ha concesso tempo per valutare le proprie posizioni fino a settembre 2016 anche ai destinatari delle comunicazioni di anomalia spedite nei mesi di maggio, giugno e luglio (si tratta dell'invio circa 280.000 comunicazioni da parte dell'A.d.E.). Le comunicazioni riguardano prevalentemente incongruenze riscontrate nei reddi-

9 Art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 26 dd. 02.02.2007; Comunicato dell'Agenzia delle Dogane n. 4035 dd. 02.08.2007

10 Circolare n. 27/2013 (superando precedente orientamento espresso con circolare n. 192/1998)

11 Circolare n. 27/2013, paragrafo 2

12 Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 28.07.2016

ti del 2012 ed incongruenze riscontrate negli studi di settore presentati per il triennio 2012-2014.

## 5 Intrastat

Il termine per l'invio dei modelli Intrastat mensili relativi al mese di luglio è il 25.08<sup>13</sup>.

## 6 Comunicazione

Cogliamo l'occasione per comunicare ai nostri clienti, a favore dei quali abbiamo predisposto la dichiarazione dei redditi, che il modello UNICO/2016 – redditi 2015, può essere ritirato nel nostro ufficio a partire **da novembre**.

Inoltre comunichiamo che il nostro ufficio rimarrà chiuso per ferie da lunedì 15 agosto a venerdì 19 agosto compreso.


L'intero Studio Winkler & Sandrini augura anche a Voi buone ferie.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



---

<sup>13</sup> Ex art. 4 del D.L. 18 dd.11.02.2010. Il regolamento del Consiglio dei Ministri dd. 09.07.2004 con il quale il termine veniva prorogato al 6 settembre, è stato abrogato.